




COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

PROVINCIA DI BARI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Cod. Fisc. 00827390725



Copia Deliberazione Giunta Comunale

N. 116 Del 31-12-2012

OGGETTO:	LINEE DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA.
-----------------	---

L'anno **duemiladodici**, il giorno **trentuno** del mese di **dicembre** alle ore **18:00** con seguito nella sede Comunale, si è riunita la Giunta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato nelle persone dei signori:

DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE DOMENICO	SINDACO	P
DOTT.SSA CHIMIENTI MARIA	VICE SINDACO	P
ARCH. GIANNONE GIUSEPPE	ASSESSORE	P
PROF. TURCHIANO GIOVANNI	ASSESSORE	P
DOTT.SSA MORILLO GLADYS	ASSESSORE	P

Assume la Presidenza il DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE DOMENICO (SINDACO).

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA GIRONE CATERINA

Pareri ex art. 49 D.Lgs N. 267/2000 e succ. mod.in e int.ni sulla proposta di deliberazione N. 143 del 31-12-2012:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 01.04.1999 è stato stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Regioni e Autonomie Locali, per il quadriennio 1998-2001;
- in data 14.09.2000 sono state approvate le code contrattuali ai CCNL sopra citati;
- in data 05.10.2001 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Regioni e Autonomie Locali, per il biennio economico 2000/2001;
- in data 22.01.2004 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il quadriennio 2002-2005. biennio economico 2002-2003;
- in data 09.05.2006 è stato, infine, sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale per il biennio economico 2004-2005;
- in data 11.04.2008 è stato definitivamente sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni ed autonomie locali relativo al quadriennio normativo 2006 – 2009 ed al biennio economico 2006 – 2007;
- in data 31.07.2009 è stato definitivamente sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni ed autonomie locali relativo al biennio economico 2008 – 2009;

Considerato che

- l'art.4 del CCNL 1°.04.1999 per il personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali prevede che in ciascun ente sia stipulato il contratto collettivo decentrato integrativo per l'utilizzo delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
- ai sensi dell'art.5 comma 4 del CCNL 1°.4.1999 “... *i contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi*”;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 16.3.2001, esecutiva ai sensi di legge, con cui veniva approvata l'ipotesi di contratto decentrato integrativo del Comune di Sannicandro di Bari per il quadriennio 1998/2001 ed autorizzato il Sindaco alla sua sottoscrizione, nonché la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 12 dell'1.02.2002 ad oggetto “*Modifica criteri ripartizione fondo ex art. 30 lett. f) produttività – allegato b) contratto collettivo decentrato integrativo*”;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 (Riforma Brunetta), avente ad oggetto “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;
- il D.Lgs. n. 141 dell'1.08.2011, avente ad oggetto “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27.10.2009 n.150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro*”;

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, entrato in vigore l’1.09.2011, con il quale, tra l’altro, viene:

- a) rinviato all’entrata in vigore del nuovo contratto nazionale, l’obbligo di ripartizione del personale valutato in fasce di merito ai fini dell’erogazione, in modo differenziato, del trattamento economico accessorio collegato alla performance e ampliato l’ambito delle amministrazioni esentate da tale obbligo;
- b) fornita l’interpretazione autentica dell’art.65 comma 4 del D. Lgs. 150/2009 per quanto attiene ai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti alla data di emanazione del D.Lgs. 150/2009, in particolare alla necessità del loro adeguamento entro i termini previsti;
- c) chiarito, quindi, che solo le norme attinenti al procedimento negoziale di approvazione dei contratti nazionali sono rinviate alla tornata contrattuale successiva all’emanazione del decreto medesimo;
- d) confermato, pertanto, per gli Enti Locali, nel 31.12.2011 il termine entro il quale adeguare i CCDI, i quali, se non adeguati, cessano la loro efficacia dal 31.12.2012 e non sono ulteriormente applicabili;

Richiamati, inoltre:

- l’art 5, comma 11 e successivi del D.Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in Legge n.135/2012, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”* (c.d. spending review) che ha ribadito l’applicazione dei criteri di selettività e riconoscimento del merito nella valutazione della performance del personale, nelle more dei rinnovi contrattuali di cui all’art 6, D.Lgs. n. 141/2011;
- l’Intesa per l’applicazione dell’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 ai comparti contrattuali del settore pubblico firmata il 30 aprile 2009 che, tra l’altro, conferma la presenza di due livelli di contrattazione (nazionale e aziendale o territoriale) e dispone la durata triennale tanto per la parte economica che per quella normativa di entrambi i livelli contrattuali;

Atteso:

- che i numerosi interventi legislativi, succedutisi in materia, dall’entrata in vigore del decreto legislativo 150/2009, hanno mutato in modo sostanziale il contesto normativo di riferimento, ponendo anche seri ostacoli alla piena applicazione della stessa *“Riforma Brunetta”*, secondo i suoi principi ispiratori;
- che tale contesto, in materia di risorse decentrate e salario accessorio, può essere così ricostruito:
 - blocco, nel triennio 2011-2013, del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti rispetto al trattamento ordinariamente spettante nell’anno 2010;
 - blocco del fondo salario accessorio nel triennio 2011-2013 rispetto alla sua consistenza per l’anno 2010, eccettuato per gli incentivi per la progettazione interna e per l’avvocatura interna (Corte dei Conti-Sezioni riunite n.51 del 4.10.2011);
 - riduzione proporzionale del fondo in caso di riduzioni del personale in servizio a decorrere dall’1.01.2011 e sino al 31.12.2013;

- rilevanza esclusivamente giuridica delle progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte per gli anni 2011-2012-2013 ed immediata indisponibilità delle risorse certe e stabili relative, fino a tutto il 2013 (Ragioneria Generale dello Stato circolare n.12 del 15.04.2011);

- blocco senza possibilità di recupero dei rinnovi dei contratti Nazionali di Lavoro per il triennio 2010-2012, considerata quale fonte primaria di integrazione del fondo;

- possibilità di destinare al fondo salario accessorio parte delle economie derivanti da piani di razionalizzazione e riqualificazione delle spese ai sensi dell'art.16 commi 4, 5 e 6 del D.L. 98/2011 e della Legge 111/2011;

- che anche le relazioni sindacali da attivare in materia di personale presentano attualmente un quadro di riferimento piuttosto complesso, stanti le modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 150/2009, al quale si è aggiunto, con fini chiarificatori, il successivo Decreto Legislativo n. 141/2011, ai quali si sono di recente sovrapposti i commi 17, 18 e 19 dell'art.2 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 (*Spending review*);

- che con deliberazione di G.C. n. 124 del 23.12.2011 venivano recepite le norme di cui al D.Lgs. n. 150 del 2009 e, in linea con i criteri adottati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 33 del 30.09.2011, veniva approvato l'atto denominato "*Recepimento D.Lgs. n. 150/2009. Introduzione disciplina della performance ad integrazione del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi*" nel cui corpo veniva altresì statuito il divieto di distribuzione indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche ed attestazioni previste dal sistema di valutazione;

Ritenuto opportuno fornire alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica le linee di indirizzo per procedere, ai suddetti fini, ad una rivisitazione del contratto decentrato integrativo vigente in adeguamento al predetto decreto 150/2009;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 19.01.2012 veniva preso atto della costituzione del fondo per l'annualità 2011, a cura del Responsabile del Servizio Finanziario, e della ipotesi di accordo decentrato, ai fini della contrattazione decentrata 2011 la quale veniva successivamente sottoscritta in data 3.4.2012, e che per l'annualità 2012 non è stato costituito il relativo fondo;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 14.12.2012 con la quale sono stati nominati i componenti di parte pubblica della delegazione trattante relativamente alla costituzione della Delegazione Trattante di parte pubblica abilitati alle trattative finalizzate alla stipula del contratto decentrato integrativo di lavoro;

Valutata la necessità di individuare per la Delegazione Trattante di parte pubblica, le seguenti linee di indirizzo ai fini della sottoscrizione del nuovo contratto collettivo decentrato integrativo, di durata triennale, ed in particolare:

- di attenersi, per le materie di contrattazione, a quelle previste dalla legge, e segnatamente dal D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 150/2009, e precisate dal D. Lgs. n. 141/2011, nonché secondo quanto previsto dai commi 17, 18, 19 dell'art. 2 del recente D.L. 95/2012, ed a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ed ad essa riservate;

- di prevedere la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'art.31, commi 2 e 3 del CCNL 22.01.2004, secondo le finalità dell'art.17 del CCNL 01.04.1999, sulla base dei seguenti criteri:
 - 1) l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei CCNL e delle norme di legge vigenti, ed in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici;
 - 2) i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati esclusivamente al merito ed al conseguimento di obiettivi di gruppo e/o individuali, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal nuovo sistema premiante di misurazione e valutazione, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 37 del CCNL 22.01.2004 e in correlazione al sistema di programmazione e controllo previsto dal ciclo di gestione della performance;
 - 3) la corresponsione degli incrementi retributivi collegati alla progressione economica orizzontale, eventualmente prevista, dovrà avvenire sulla base di criteri selettivi esclusivamente meritocratici di valutazione del dipendente e la loro complessiva quantificazione deve avvenire tenendo conto dell'ammontare delle risorse decentrate previste dall'art. 34, CCNL 22.01.2004;
 - 4) le indennità per specifiche responsabilità e particolari figure dovranno essere destinate a remunerare un numero ristretto di dipendenti, ai quali, sulla base del modello organizzativo adottato dall'ente, sono attribuite effettive e significative responsabilità aggiuntive;
 - 5) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati ai sensi dell'art. 15 lett. k) CCNL dell'1.04.1999 e quelle provenienti da altri enti, saranno erogate a seguito di misurazione del contributo individuale del dipendente alla realizzazione del progetto e del risultato, sulla base di specifica regolamentazione. Al fine di concorrere solidalmente ad una maggiore perequazione delle risorse, e considerato che parte del tempo di lavoro è destinato alle predette attività, ai dipendenti che ne beneficiano potrà essere applicata una riduzione della rispettiva quota di produttività, legata alla performance organizzativa e di ente, da definire con criterio proporzionale progressivo;

Precisato che sulla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate, da definirsi annualmente, e sulla compatibilità dei costi con le previsioni di Bilancio sarà acquisito il parere del Revisore dei Conti, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo da parte della Delegazione Trattante di parte pubblica;

Dato atto della propria competenza ai sensi degli artt. 48, comma 1, e 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 4, comma 1, lett. a) e b), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale spetta agli organi di governo adottare le decisioni in materia di atti

normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo ed adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;

Visti

- il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs.150/2009 e s.m.i.;
- i CCNL vigenti;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- gli atti tutti in premessa richiamati;

DELIBERA

di **APPROVARE** le linee di indirizzo, come in premessa precisate, per la Delegazione Trattante di Parte Pubblica al fine di procedere all'avvio della contrattazione decentrata integrativa di durata triennale in adeguamento al predetto decreto legislativo 150/2009;

di **DARE ATTO** che si ritiene che la contrattazione predetta, stante il complesso quadro normativo di riferimento in premessa richiamato, nelle more dei rinnovi dei CCNL, possa mantenere gli ambiti applicativi previsti dalla vigente normativa contrattuale nazionale in vigore, resi conformi alle disposizioni del D.Lgs.150/2009;

di **INVIARE** copia della presente alla RSU ed alle OO.SS. territoriali.

IL PRESIDENTE

f.to DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE
DOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

N.

PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il e vi rimarrà
per 15 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sannicandro di Bari, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA GIRONE CATERINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal
al

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

